

OGGETTO: ATTIVAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE COMUNALE.
ADESIONE A COMUNITÀ ENERGETICA "SOCIETÀ COOPERATIVA "E' ENERGIA
COOPERATIVA BENEFIT A RESPONSABILITÀ LIMITATA", PARTNER TECNICO E
AGGREGATORE TERRITORIALE ENERGETICO PER IL COMUNE URI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- nel novembre 2016, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato "*Clean Energy for all Europeans Package*" (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'Unione Europea con l'Accordo di Parigi del 2015. La proposta ha portato all'adozione di otto atti legislativi, avvenuta tra il 2018 e la prima metà del 2019, con i quali l'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica. Particolare rilevanza, in tal senso, assume le Direttive 2018/2001 (che introduce le "Comunità di Energia Rinnovabile");
- l'Italia è uno dei Paesi promotori delle politiche di decarbonizzazione, avendo intrapreso numerose misure che hanno stimolato investimenti importanti in tema di produzione energetica da Fonti di Energia Rinnovabili (FER) ed efficientamento energetico;
- tra le misure e gli strumenti contemplati in seno al PNIEC 2030 (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima), da ultimo approvato, figura la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito anche CER);
- con l'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, cd. decreto "Milleproroghe", convertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 8, il legislatore italiano ha provveduto ad una prima parziale attuazione della Direttiva UE 2018/ 2001, introducendo nel nostro ordinamento le figure dell'autoconsumo collettivo e delle "Comunità Energetiche Rinnovabili" (CER);
- con la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il D.M. 16 settembre 2020 del MiSE sono entrati in vigore i relativi provvedimenti attuativi con individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili;
- l'art. 31 del D.lgs. n. 199 del 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha precisato che l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- l'art. 8 del medesimo D.lgs. n. 199 del 2021 ha ampliato la potenza della Comunità Energetica Rinnovabile, prevedendo la possibilità di realizzare impianti con potenza fino a 1 MW e superando la limitazione di afferire alla medesima cabina secondaria di trasformazione, ampliando le possibilità e limitando alla sola connessione dei membri alla stessa cabina primaria;
- l'art. 31 del medesimo D.lgs. n. 199 del 2021 prevede che la CER è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- con Delibera 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel è entrato in vigore il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per la regolazione dell'autoconsumo diffuso (TIAD)", il primo dei due provvedimenti attuativi previsti dal D.lgs. n. 199 del 2021;

- con decreto n. 414 del 7.12.2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato, ai sensi dell'art. 8, d.lgs. 199/2021, il decreto che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso in Italia;
- con decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 22 del 23.02.2024 sono state adottate le *“Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR”*, in attuazione dell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 e dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera 727/2022/R/ eel) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- mediante la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile è possibile produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e condividere l'energia elettrica e termica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio, autoconsumando in situ l'energia generata e accumulata, con notevoli risparmi in termini di costi per la fornitura dell'energia e per le altre voci di spesa di norma presenti in bolletta;
- l'adesione ad una Comunità Energetica Rinnovabile consente inoltre di trarre notevoli benefici di diversa natura: (i) benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale logica conseguenza dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile; (ii) benefici economici dati dal fatto che l'autoproduzione e l'autoconsumo in situ di energia consentono una riduzione dei costi; (iii) benefici di carattere sociale consentendo di attuare prassi di coesione sociale, favorendo il risparmio e lo sviluppo economico del territorio locale;
- ai sensi della normativa nazionale, le CER sono *“un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, (associazioni) con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione”*;
- la disciplina nazionale in materia di CER non prevede elementi caratterizzanti le comunità energetiche ulteriori rispetto a quelli presenti nella normativa primaria e, pertanto, le comunità possono essere costituite nelle forme giuridiche consentite dall'ordinamento giuridico vigente, nel rispetto delle finalità delle CER;

CONSIDERATO che:

- il succitato quadro normativo, unitamente all'evoluzione della tecnologia, consente di praticare modelli più efficienti di utilizzo delle risorse energetiche, che danno centralità al cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;
- le CER sono centrali in tale processo, permettendo alle Istituzioni, alle imprese e ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità, sia economici che in termini di qualità della vita e nell'erogazione dei servizi sul territorio;
- ai sensi della normativa, l'obiettivo principale delle CER è quello di *“fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità”*: in tale contesto il ruolo degli Enti Locali è centrale, in quanto sono il soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini e degli attori sociali tutti, per stimolare l'apertura di nuovi percorsi di governance su scale locale;
- l'adesione alla comunità energetica da parte degli Enti Locali si configura, alla luce della normativa settoriale e degli orientamenti interpretativi in materia, come un servizio di interesse generale finalizzato al coinvolgimento di enti, piccole e medie imprese e altri soggetti interessati e costituisce stimolo e promozione nei confronti dei privati e degli operatori economici verso un nuovo modello di utilizzo dell'energia elettrica nel quadro degli obiettivi di transizione energetica previsti a livello europeo;

- la stessa adesione del Comune alla Comunità può portare al Comune e alla sua popolazione, oltre ai vantaggi derivanti dalla condivisione dell'energia, anche la creazione di un sentimento di unione con benefici non solo ambientali ma anche sociali ed economici, come richiamato in premessa;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 45/40 del 2 agosto 2016 “Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 2015-2030 “Verso un’economia condivisa dell’Energia”. Approvazione definitiva”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 6/20 del 25 febbraio 2022 “Atto di indirizzo per la promozione e il sostegno per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e per configurazioni di autoconsumo collettivo, ai sensi del D.lgs. n. 199/2021 e in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 35/108 del 22 novembre 2022 – Azioni di supporto ai Comuni della Sardegna per favorire la creazione di comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili in attuazione dell'art. 9 della L.R. n. 15/2022;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 16/8 del 27 aprile 2023 – Azioni di supporto ai Comuni della Sardegna per la realizzazione e creazione di comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili. Attuazione art. 9 della L.R. n. 15/2022. Elenco dei Comuni beneficiari e bozza di convenzione;
- la convenzione approvata con DGR n.16/8 del 27.04.2023, regolante l'attuazione dell'art. 9 della L.R. n. 15/2022 “Azioni di supporto ai Comuni della Sardegna per favorire la creazione di comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili in attuazione” secondo gli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 35/108 del 22/11/2022;
- la domanda prot. n. 4005/2024 inviata alla RAS - Assessorato dell'Industria – Servizio energia ed economia verde - per l'ottenimento della concessione del finanziamento e liquidazione del contributo inerente lo studio di fattibilità tecnico/economica finalizzato alla costituzione della comunità energetica finanziato con risorse della L.R. 15/2022 “Azioni di supporto ai Comuni della Sardegna per favorire la creazione di comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili”, secondo gli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 35/108 del 22/11/2022, dell'importo complessivo di € 15.000,00;

DATO ATTO che la RAS – Assessorato dell'Industria -Servizio energia ed economia verde ha concesso al Comune di Uri un contributo pari a € 15.000,00 IVA inclusa;

RICHIAMATE:

- la Convenzione di finanziamento siglata fra il Comune di Uri e l'Assessorato dell'Industria - Servizio energia ed economia verde in data 40.04.2024, la quale all'art. 3 prevede che sono ammissibili al finanziamento i costi per la predisposizione dello studio di fattibilità tecnico-economica degli interventi, finalizzati alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) conformi alla Dir. 2018/2001/UE e alle successive disposizioni nazionali di recepimento (art. 42-bis DL. 162/2019 conv. L. 8/2020 e D.lgs. 199/2021) e le spese tecniche connesse alla progettazione, in tutte le sue fasi, e altresì quelle riferite alla effettiva costituzione delle CER, quali spese per il coinvolgimento di tutti gli attori interessati nel territorio, e se sufficienti, sino alla fase finale quale la sottoscrizione dell'atto definitivo di costituzione;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 586 del 30.12.2024 con la quale è stato affidato l'incarico professionale all'Ing. Luca Galzerano per la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico/economica finalizzato alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), finanziato con risorse della L.R. 15/2022;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 12.03.2025 di approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica finalizzato alla costituzione di una Comunità Energetica (CER) nel Comune di Uri, redatto dall'Ing. Luca Galzerano;

CONSIDERATO che:

- la CER è un soggetto giuridico avente scopo mutualistico fra i soci e persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri soci, di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali;
- la CER non avendo fini di lucro non prevede una distribuzione di utili, ma opera mediante distribuzione dei benefici economici dovuti ai propri membri, in relazione alla valorizzazione dell'energia prodotta scambiata;
- la CER permette la costituzione di un fondo per la lotta alla povertà energetica a favore delle fasce deboli;
- chiunque (soggetto pubblico o privato), ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021, può aderire alla CER condividendo energia sotto la medesima cabina primaria.
- il comune di Uri ha valutato la necessità, la convenienza, la rispondenza alle finalità istituzionali e le modalità per dare vita ad una Comunità Energetica;
- il comune di Uri intende cogliere da subito tale opportunità per abbattere il costo energetico che pesa sul suo bilancio dando vita alla sua comunità energetica comunale per consentire anche a famiglie e imprese di produrre più energia possibile sia per la funzione pubblica che per quella privata;
- la realizzazione di una Comunità Energetica risponde a obiettivi fondamentali, di carattere economico, ambientale e di carattere sociale;

PRESO ATTO che:

- la disciplina europea, nazionale e regionale in materia non indica espressamente la "veste giuridica" da attribuire alla comunità energetica rinnovabile, lasciando così libertà di forme; infatti sia l'art. 2, comma 2, punto 16, della Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (d'ora in poi, anche, REO II) che a livello nazionale, dapprima all'art. 42-bis del D.L. 30.12.2019, n. 162 convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8, e successivamente, ad opera dell'art. 31 "Comunità energetiche rinnovabili" del D.lgs. 199/2021 non precisano la forma giuridica da acquisire;
- si deve trattare di un soggetto giuridico autonomo, di cui possono far parte (Art. 31 del D.lgs. 199/2021) persone fisiche, PMI (la cui partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e industriale principale), Autorità locali ed Enti territoriali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale. È necessario, inoltre, che la comunità abbia una struttura a c.d. "porte aperte" in entrata e in uscita e che i membri della CER mantengano i diritti di clienti finali (possono per esempio scegliere liberamente il loro fornitore di energia). Inoltre, lo scopo per cui le Comunità energetiche sono state concepite, è quello di offrire ai propri membri benefici ambientali e sociali all'interno di uno specifico territorio, senza scopo di lucro;

DATO ATTO che sono stati presi contatti con la Società cooperativa "*E' Energia Cooperativa benefit a responsabilità limitata*", costituita il 27.12.2024, per l'attivazione, sviluppo e gestione tecnica e amministrativa del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili - Comunità Energetica Rinnovabile (CER), che ha offerto al Comune di Uri la possibilità di poter partecipare in qualità di socio, con il versamento di una quota pari a € 50,00 una tantum;

PRECISATO che l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società cooperativa "*E' Energia Cooperativa benefit a responsabilità limitata*", comunità contiene gli elementi essenziali, nel

rispetto della disciplina del Codice civile sulle società Cooperative, oltre che della normativa settoriale in materia di Comunità energetiche;

CONSIDERATO che:

- il tipo societario prescelto esclude profili di onerosità diretta o indiretta sul bilancio comunale, stante l'autonomia patrimoniale perfetta della Cooperativa, in base alla quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte;
- il Comune di Uri sottoscriverà, nella CER una quota di partecipazione sociale avente valore nominale di € 50,00 (cinquanta euro), ottenendo, a fronte di un minimo impegno di spesa, il beneficio di godere dei vantaggi economici, sociali ed ambientali perseguiti dalla Comunità Energetica. Tale partecipazione consentirà al Comune di concorrere, paritariamente agli altri soci, nei processi decisionali della cooperativa, stante il carattere democratico tipico di questa forma giuridica, dove il valore del socio in assemblea è sempre uguale a uno (cd. principio "una testa un voto" ex art. 2538 c.c.) indipendentemente dall'entità della partecipazione;
- la partecipazione alla CER prefigura un beneficio economico per l'amministrazione comunale, dato dalla possibilità di coprire parte della spesa corrente per la fornitura di energia, di promuovere ulteriori investimenti nell'efficientamento dell'edilizia pubblica e privata e forme alternative di mobilità elettrica, tramite la compartecipazione al riparto degli importi erogati dal GSE S.p.a. alla CER a seguito dell'accesso al regime di incentivazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa di cui al D.M. MASE n. 414 del 7 dicembre 2023;
- mediante tale iniziativa l'amministrazione comunale è in grado di promuovere con maggior efficacia le azioni di politica energetica, ambientale e sociale necessarie a dar seguito all'indirizzo europeo e nazionale di transizione verso le fonti energetiche rinnovabili e di lotta alla povertà energetica;
- la forma Cooperativa a r.l. si prospetta quale soluzione maggiormente idonea ai fini dell'avvio di un percorso democratico e partecipato nel quale pubblica amministrazione, cittadini e PMI cooperano, in condizioni di parità, per assumere in via diretta la gestione efficiente e razionalizzata delle risorse energetiche presenti sul territorio;
- il Comune non rileva oneri di tipo indiretto derivante dall'acquisizione della partecipazione, in quanto l'Amministrazione comunale diverrà socio cooperatore rispetto alla compagine societaria della Società cooperativa "E' Energia Cooperativa benefit a responsabilità limitata" e che quindi non sussiste un rischio d'impresa ma il beneficio è rappresentato dagli incentivi che percepirà in proporzione all'adesione;
- l'acquisto di una quota di partecipazione alla società è prevista la spesa di € 50,00 a titolo di quota associativa *una tantum*;
- la società trattiene a scopo mutualistico una quota sull'incentivo che ha contribuito a generare;

RITENUTO che la partecipazione del Comune di Uri alla Società cooperativa in oggetto si profila come necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, essendo finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale (l'autoproduzione e la condivisione di energia rinnovabile per promuovere l'autoconsumo a livello locale), in virtù del quale viene messa a disposizione della cittadinanza l'energia eccedentaria prodotta dagli impianti pubblici, secondo uno schema che mira a valorizzare e a razionalizzare le risorse energetiche locali e che non sarebbe possibile assicurare alle medesime condizioni (art. 4 TUSP). Ciò, all'esclusivo fine di garantire la soddisfazione dei bisogni della collettività, facendo dell'energia una risorsa improntata al bene comune e promuovendone un uso realmente condiviso che finisce con l'assumere un ruolo centrale per la transizione energetica e per il percorso di sostenibilità e di decarbonizzazione del territorio, nonché per lo sviluppo locale e per i correlati processi di coesione sociale;

RILEVATO che l'art. 4, comma 7, del D.lgs. 9 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" dispone che *"Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili."*

VISTO lo statuto della Società cooperativa *"E' Energia Cooperativa benefit a responsabilità limitata"* del quale si condividono in particolare i contenuti e le finalità sociali della CER stessa;

DATO ATTO che:

- lo schema di atto deliberativo è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, a consultazione pubblica mediante avviso sull'albo on line del Comune e sul sito web comunale dal 18.09.2025 al 03.10.2025;
- in tale periodo non sono/sono pervenute n. _ osservazioni.

RISCONTRATO che:

- la presente deliberazione dovrà essere inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrà esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, la quale potrà deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del presente atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 del D.lgs. n. 175/2016;
- al ricevimento della delibera di assenso da parte della Corte dei conti o qualora la Corte non si pronunci entro il termine di sessanta giorni, sarà possibile procedere all'acquisto della partecipazione della Società cooperativa *"E' Energia Cooperativa benefit a responsabilità limitata"*;

ACQUISITO il prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla presente deliberazione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, n. 3 del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI _____ espressi in forma palese;

DELIBERA

DI CONSIDERARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DI ATTIVARE la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Comunale e DI ADERIRE, procedendo all'acquisizione di n. 1 (una) quota associativa del valore di € 50,00, alla Società cooperativa *"E' Energia Cooperativa benefit a responsabilità limitata"*, con sede in Uri, sede legale in loc. Sas Serras, 3, partita IVA n. 03012540906, individuando la stessa quale partner tecnico e aggregatore territoriale energetico per l'attivazione, sviluppo e gestione tecnica e amministrativa del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili - Comunità Energetica Rinnovabile (CER) per il Comune di Uri, a far data dal perfezionamento degli atti necessari e comunque successivamente all'espressione del parere di cui all'art.5 commi 3 e 4 del D.lgs 9 agosto 2016 n.175.

DI DARE ATTO, inoltre, che per la gestione di ogni POD (punto di prelievo dell'energia elettrica) che verrà inserito all'interno della CER, dovrà essere versata una quota di € 50,00 una tantum;

DI APPROVARE l'atto costitutivo e lo Statuto della *Società cooperativa "E' Energia Cooperativa benefit a responsabilità limitata"*, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che:

- la presente deliberazione dovrà essere inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrà esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, la quale potrà deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del presente atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 del D.lgs. n. 175/2016;
- al ricevimento della delibera di assenso da parte della Corte dei conti o qualora la Corte non si pronunci entro il termine di sessanta giorni, sarà possibile procedere all'acquisto della partecipazione alla «Società cooperativa "E' Energia Cooperativa benefit a responsabilità limitata"»;

DI AUTORIZZARE il Sindaco, ad avvenuta acquisizione dell'assenso da parte della Corte dei conti di cui al punto precedente, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione degli atti di adesione alla «Società cooperativa "E' Energia Cooperativa benefit a responsabilità limitata"».

DI PRENDERE ATTO che la quota di conferimento del Comune per l'adesione alla «Società cooperativa "E' Energia Cooperativa benefit a responsabilità limitata"», pari a € 50,00 (cinquanta euro), è prevista nel Bilancio di previsione 2025/2027.

DI DICHIARARE, con voti _____, espressi mediante voto in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere ai necessari adempimenti.